PARERE MOTIVATO
n. 81 del 24 giugno 2015

OGGETTO: Comune di San Giorgio in Bosco (PD)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTA la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

DATO ATTO che:
- Il Comune di San Giorgio in Bosco con DGC n. 93 del 28.04.2009 ha adottato il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
- In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.

- Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n.3 del 05.04.2014 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.2004.
- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.49 del 09.05.2014, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Mattino" del 09.05.2014.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono 24.

DATO ATTO che la Commissione Regionale VAS, con parere n. 56 del 17.07.2007, con parere n.12 del 09.02.2010, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto del Comune di San Giorgio in Bosco.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- prot. n. del 16.04.14, assunta al prot. reg. al n.175038 del 18.04.14;
- prot. n. 2294 del 27.02.15, assunta al prot. reg. al n.90385 del 2.03.15.
- Con nota n.55090 del 22.04.15, assunta al prot. reg. al n.170784 del 23.04.15, il Comune di San Giorgio in Bosco adduceva una nota sulle osservazioni pervenute e sulle relative controdeduzioni.
- Con successiva nota n.6094 del 20.05.15, assunta al prot. reg. al n.212311 del 20.05.15, il Comune adduceva i documenti integrativi richiesti con nota n.166451 del 21.04.15.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- prot. n. 1162/14 del 13.08.2014 dell'ATO Brenta;
- prot. n. 17835 del 29.10.2014 del MiBACT – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.

STATO DELL'AMBIENTE

Il Rapporto Ambientale contiene la descrizione degli aspetti ambientali riferiti al territorio comunale, distinti nelle diverse componenti ambientali.

In sede istruttoria sono stati acquisiti alcuni approfondimenti sulla copertura delle reti acquedottistica e fognaria, dai quali si evince che la percentuale di copertura delle reti acquedottistica e fognaria nel territorio comunale di S. Giorgio in Bosco è la seguente:

- Acquedotto = 16%;
- Fognatura = 35%.

CRITICITA' AMBIENTALI

Si riporta di seguito una sintesi delle criticità ambientali distinte per componente ambientale.

Aria

- Nel 2012 nella zona del Medio Brenta sono stati registrati diversi superamenti della soglia di informazione per l'ozono; sono stati registrati anche diversi superamenti dei due valori obiettivo;

- Relativamente agli NOx, il valore limite nel periodo tra il 2010 e il 2012 è stato sempre ampiamente superato nella stazione di Santa Giustina in Colle, prossima al territorio in esame;
- Il rilevamento di particolato (PTS e PM_{10}) a Santa Giustina in Colle rientra tra quelli che nel 2012 hanno passato i 35 superamenti consentiti del VL giornaliero di PM_{10}; non è stato superato invece nel 2012 il valore limite annuale di 40 g/mc, anche se il valore rilevato è risultato sempre prossimo al valore limite, superandolo nel 2011.
- la soglia di legge per il benzo(a)pirene, con Valore Obiettivo annuale di 1 ng/mc, è stata ampiamente superata in tutto il periodo 2008-2012; si tratta di una criticità permanente.

Acqua

- Presenza di due periodi di magra (in inverno, quando si registrano le portate minime, e in estate) e di due periodi di piena (in primavera per il disgelo e piene meno persistenti di origine pluviale in autunno).
- I livelli di falda si sviluppano oltre i 2 m dal p.c. verso il fiume Brenta; nella rimanente parte del Comune prevalgono livelli di falda compresi fra 0 e 2 m dal p.c.
- La parte nord-orientale di San Giorgio in Bosco ricade all'interno del bacino scolante in Laguna di Venezia.
- Per la qualità biologica ricavata dall'applicazione dell'IBE, si dispone dei risultati dei campionamenti effettuati dal 2000 al 2003 per entrambe le stazioni in esame; la situazione generale rilevata dalla Stazione 54 a Carmignano di Brenta è intermedia tra le classi II e III (mediocre); risulta invece in una condizione decisamente migliore la situazione della stazione posta più a valle, la 106, dove è stata stabilmente rilevata una classe II che nel 2003 passa alla classe I-II.
- Per le acque sotterranee l'attribuzione di una Classe 2 per lo Stato chimico è quasi sempr legata alla presenza di nitrati nelle acque di falda; nel periodo 2009-2012 le stazioni in esame sono state classificate per la maggior parte con uno stato chimico "buono".
- Relativamente allo "Stato Quantitativo e Stato ambientale" si evince che l'ultimo anno in cui è stata applicata questa metodologia è il 2007; lo Stato Ambientale assegnato alle stazioni a monte di Carmignano di Brenta corrispondeva per lo più ad un giudizio "buono", mentre poco più a valle veniva assegnato un giudizio "particolare".
- I dati forniti mostrano per l'acquedotto una quantità di utenze e una percentuale di copertura molto bassa, che sta a confermare la diffusione degli approvvigionamenti diretti da pozzi privati in area naturalmente ricca di acquiferi e risorgive; nel territorio comunale viene intensamente sfruttata una potente falda acquifera artesiana presente tra 40 e 60 metri di profondità e, in modo minore almeno altre due falde rispettivamente meno profonda e più profonda di quella principale. Sono stati a suo tempo censiti ben 1212 pozzi artesiani.
- Per la fognatura il numero di utenze e la percentuale di copertura è poco oltre il doppio, e comunque molto bassa.
- Le aree di risorgiva attualmente presenti nel territorio di San Giorgio In Bosco si localizzano nella porzione settentrionale del territorio comunale; l'estensione delle aree di risorgiva ha subito generalmente una notevole riduzione rispetto alle aree delimitate sia dallo studio del PRG (1989) che del PATI del Medio Brenta. Le aree di risorgiva attive ed evidenti e non limitate al fondo di fossati sono quelle denominate come area "Bolzonella"; le altre aree di risorgiva di minor evidenza, presenti nel territorio comunale sono:
  - area "Colombara";
  - area "Case Gazzola";
  - area "Risorgive del Tergola";
  - area "Sant'Anna Morosina".
- Gli intensi emungimenti che avvengono in questa porzione della Pianura Padana hanno di fatto diminuito l'alimentazione delle acque in sottosuolo e quindi determinato la progressiva

scomparsa di molti punti di venuta a giorno della falda. Si evince dal Rapporto Ambientale che il disequilibrio tra alimentazione e prelievi che questi fatti indicano è da considerarsi come una seria criticità che occorre contenere e se possibile invertire.

Suolo e sottosuolo

- La parte mediana del territorio comunale ed in particolare quella interessata dagli insediamenti urbani presenta una vasta area a deflusso difficoltoso che costituisce una seria criticità; lo stesso vale per l' estremità a nordest dell' ambito comunale; I fossati e le canalizzazioni minori sono coinvolte in questo fenomeno di scarsa efficienza della rete drenante;
- La riva sinistra del Brenta lungo il confine occidentale, è soggetta ad esondazioni per una importante fascia che corrisponde all'ansa principale.
- Particolare attenzione meritano le aree a deflusso difficoltoso, per la loro importante estensione nel territorio in esame, e per le cautele che richiedono nella gestione del territorio. Infatti, per la crescente trasformazione antropica, il territorio ha perduto molte delle sue capacità di risposta. Il fattore di rischio idraulico è quindi in aumento come prodotto della pericolosità (probabilità che un certo fenomeno avvenga) e del danno atteso per quel fenomeno.
- Il Comune è interessato da aree a "dissesto idrogeologico". Risultano indicate "aree di Attenzione" del PAI dell'Autorità di Bacino Brenta-Bacchiglione (variante del 2012), e pure quelle indicate dal Comune e dai Consorzi di Bonifica. Inoltre, va considerata l'area "P1", a "moderata pericolosità idraulica" legata al Fiume Brenta, derivata anch'essa dal PAI.
- La forte permeabilità dei suoli caratterizzati ovunque da materiali incoerenti e permeabili come ghiaie e sabbie, costituisce fattore di rischio di inquinamento delle falde in conseguenza dello spandimento dei liquami prodotti dagli allevamenti presenti numerosi nel Comune e comunque in zona. Lo stesso vale per concimi e fitofarmaci. Il rischio è accentuato dal fatto che diffusamente l'approvvigionamento idrico di molte unità insediative è ancora affidato a pozzi artesiani.
- La relazione agronomica considera aree agro-ambientalmente fragili gli ambiti territoriali particolarmente vulnerabili ai nitrati provenienti dagli effluenti di natura zootecnica.
- Le strutture produttive agricole presenti nel territorio comunale registrano 45 allevamenti professionali di cui 2 generatori di fascia di rispetto in quanto superano la classe I.

Agenti fisici

- Nel Comune di San Giorgio in Bosco sono presenti 22 stazioni radio base.
- Il valutatore afferma che esse si trovano in area insediata solo in corrispondenza delle aree produttive a nord, e a sud nei pressi della SR 47, dove gli elementi di criticità sono modesti, anche considerando la compresenza dell'elettrodotto da 132 kV. Nel Capoluogo le antenne si dispongono fuori dei centri abitati, a una certa distanza dalle aree residenziali, cosa.
- A San Giorgio in Bosco è presente un solo elettrodotto di Enel Distribuzione che interessa molto marginalmente il territorio e senza impatti di rilievo sull'insediamento produttivo interessato, che risulta tutto esterno alla fascia di rispetto, con la sola eccezione del margine sud ovest.
- Si registra un incremento della brillanza compreso tra il 300% e il 900%.
- L'impatto acustico a S. Giorgio in Bosco, è prevalentemente dovuto:
  - alle strade principali SR 47-Valsugana; SP58 e 58 dir. del Ghebo"; (comprese le diramazioni per Tombolo e Villa del Conte; "SP 27" della Giarabassa" ed anche parte della viabilità comunale come le Vie Ramusa, Terraglione, Cogno, Bocchiero e Bolzonella;
  - a gli insediamenti industriali ed artigianali.
  - alle aree agricole con minore rumorosità, ma diffusa e stagionale,
  - alle aree urbane dei servizi e dei poli attrattori, in determinati orari.

In relazione all'attraversamento del territorio comunale della SR 47 Valsugana, sono segnalate come aree critiche:

- l'Area "5-6 EstOvest"- non prioritaria; a nord del capoluogo in zona produttiva;
- l'Area "6 Est - Ovest " prioritaria del Capoluogo con siti sensibili come le scuole;
- situazione di "assoluta criticità, tale da giustificare l'assoluta priorità riconosciuta dell' area e di assoluta emergenza dal punto di vista acustico, particolarmente critica per la tollerabilità sociale e delle salute pubblica."
- l'Area "7 Paviola" prioritaria dove i superamenti rispetto ai valori limite di zona confermano la criticità rilevata, sottolineando la totale incompatibilità acustica della SR 47 e le caratteristiche ambientali intrinseche del territorio attraversato;
- l'Area critica "8 Est-Ovest"- prioritara, ma non urgente. Ancora a Paviola come per il Capoluogo, si "confermano le criticità rilevate, seppur con indice di priorità inferiore per via della presenza ridotta di popolazione esposta".

La soluzione radicale è già nelle previsioni della viabilità regionale con la Variante ovest della SR 47, che venendo a formare la tangenziale esterna agli insediamenti posti in sequenza sulla direttrice delle Valsugana di Paviola, del Capoluogo e delle aree produttive a Nord, eliminerà quasi totalmente la causa principale dell'impatto acustico da traffico sugli insediamenti maggiori del Comune. Resterà sul tracciato attuale solamente il traffico locale e leggero, mentre quello pesante e di attraversamento sarà instradato sul nuovo itinerario extraurbano.

Flora, fauna e biodiversità

- Un'importante presenza dal punto di vista della biodiversità, oltre al SIC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" è la palude di Onara, classificata anche come Oasi di protezione secondo il Piano Faunistico-venatorio; l'attuale area paludosa è ciò che rimane della più ampia area preesistente, ridotta nella superficie da lavori di dissodamento, opere di bonifica e dall'abbassamento del livello della falda freatica.
- La vulnerabilità del SIC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" è legata principalmente all'alterazione del funzionamento idrografico, all'inquinamento ed alle attività estrattive. Sono presenti anche coltivazioni ai area golenale; inoltre la presenza di numerose vie di accesso al corso d'acqua può localmente creare un degrado al bosco ripariale. Infine sono presenti opere trasversali lungo il corso del Brenta, che è anche attraversato da numerose linee elettriche e infrastrutture legate alla viabilità.
- Scarsa consistenza delle aree boscate e assenza degli ambienti Umidi.

Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico

- Il territorio di San Giorgio in Bosco è interessato da importanti vincoli di tutela dell'ambiente naturale che sono già oggetto di determinazioni stabilite ai livelli sovraordinati di pianificazione regionale, provinciale con il PTCP, e comprensoriale con il PATI del medio Brenta.

  Categorie considerate da significative:
  A - Aree Naturalistiche Minori;
  B - Siti di Importanza Comunitaria SIC;
  C - Zone di Protezione Speciale ZPS;
  D - Vincolo Paesaggistico delle Zone Umide;
  E – Ambiti per l'Istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali
  F – Vincolo Paesaggistico - Corsi d'acqua

In sintesi dal Rapporto Ambientale emergono alcune criticità definite significative, quali:

- barriere fisiche di vario impatto che suddividono il territorio in ambiti circoscritti: arginature, ferrovia, SR 47 ed altre strade principali provinciali, o da insediamenti che limitano tratti dei Corridoi ecologici.
- Inquinamento acustico direttamente connesso alla SR 47 con punte anche di criticità elevata.

- elevata vulnerabilità degli acquiferi e della Fascia delle risorgive, con conseguenti misure di tutela e prevenzione già in atto da implementare ;
- importanti e diffusi residui di attività di cavazione e conseguente alterazione della modellazione geomorfologica caratteristica delle pianura del Medio Brenta.
- inquinamenti atmosferici modesti da traffico e combustione civile ed industriale;
- attività formative, culturali, turistiche al di sotto delle reali potenzialità.

A queste vanno aggiunte la scarsa coperture delle reti acquedottistica e fognaria, gli intensi emungimenti (censiti 1261 pozzi artesiani), le aree di "dissesto idrogeologico" e le aree a deflusso difficoltoso.

OBIETTIVI DEL PIANO

Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcuni obiettivi generali, tra i quali:

- incentrare la pianificazione sulla tutela e limitazione del consumo del territorio:
  - fissando un limite massimo della zona agricola trasformabile per altre destinazioni (S.A.U.);
  - prevedendo nuove zone di espansione solo in aree contigue al tessuto insediativo esistente;
  - rispondendo al fabbisogno complessivo di nuove volumetrie residenziali stabilite dal dimensionamento del P.A.T. anche con i volumi da recupero del tessuto edilizio esistente;
  - prevedendo la rimarginatura degli insediamenti esistenti, con completamento edilizio;
  - evitando la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati;
  - impedendo la costituzione di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto;
  - prevedendo negli insediamenti esistenti una migliore dotazione di servizi in genere;
  - prevedendo il rimodellamento di qualità degli insediamenti esistenti con specifici PUA.
- riqualificare l'assetto morfologico esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica;
- incentivare il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone di completamento, privilegiando la densificazione insediativa, l'integrazione sociale, funzionale e morfologica; il recupero delle aree produttive dismesse, valutato in base alla loro localizzazione;
- organizzare una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate e i luoghi di servizio alla popolazione.
- il PAT, per il tramite del PI, individua spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi, sulla base dei seguenti criteri che dovranno trovare applicazione nel Piano operativo:
  - individuazione di regole progettuali per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti .
  - trasformazioni urbane e nuovi insediamenti corredati di quote significative di verde, in continuità e a collegamento con i giardini, spazi pubblici, paesaggo ed il territorio rurale
  - localizzazione di standard, e aree verdi, formando aree filtro e integrative con quelle limitrofe.;
  - previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
  - reperimento di aree a verde pubblico in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire con riqualificazione e valorizzazione delle sponde con fasce continue ripariali di verde a collegamento tra le diverse parti del territorio comunale.

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI, AZIONI E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Il PAT suddivide il territorio comunale in 4 Ambiti Territoriali Omogenei.

A.T.O. 1 ambientale – paesaggistica.

Comprende una vasta area che si sviluppa attorno al capoluogo, caratterizzata da numerose valenze ambientali e paesaggistiche.

Per quanto riguarda le valenze paesaggistiche l'area è contraddistinta dalla zona di interesse archeologico dell'Agro centuriato, dalla presenza di edifici di valore storico-testimoniale, quali la Cassina Giara Bassa – Corte Busetto, l'oratorio di San Nicolò, la Corte Morosini poi Cittadella Vigodarzere e un pregevole esempio di colombara, oltre che dalla presenza di interessanti esempi di archeologia industriale (ex mulino Scudiero, pila da riso e una segheria). La componente ambientale è caratterizzata dalla presenza del fiume Brenta, dalla Palude di Onara e dal Fiume Tergola.

Azioni

- Confermare il sistema di tutela degli elementi storico-monumentali.
- Tutelare i caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del patrimonio esistente attualmente in abbandono o sottoutilizzato.
- Conservare e valorizzare il territorio agricolo oltre che sostenere e rafforzare le strutture aziendali agricole esistenti.
- Valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e inscrivendolo entro circuiti turistici integrati, soprattutto di rango provinciale.
- Confermare le capacità edificatorie residue del P.R.G vigentie; per quanto riguarda la nuova edificazione si dovrà fare riferimento alle linee preferenziali di sviluppo insediativo, all'urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa riportate nella Carta della trasformabilità, entro le quali gli interventi dovranno essere indicati puntualmente dal PI.
- Sviluppare "eccellenze" paesaggistiche e della fruizione del territorio attraverso l'individuazione di itinerari, coni visuali e aree con contesti figurativi dei complessi monumentali da tutelare.
- Prevedere funzioni turistico-ricreative compatibili con la produzione agricola ed i primari obiettivi di tutela paesaggistica, per le aree agricole a ridosso dei centri abitati o in prossimità delle principali infrastrutture.
- Promuovere i servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi di sviluppo indicati dai livelli di pianificazione superiore.
- Pervenire alla dotazione di servizi per le aree residenziali di almeno 30 mq/ab (standard);
- Promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

A.T.O. 2 agro – rurale

Interessa un'area centrale che si sviluppa in direzione S-N, confinando con i centri abitati di Lobia, San Giorgio in Bosco e Paviola. Rappresenta il tipico paesaggio rurale veneto, con insediamenti residenziali diffusi lungo le vie di collegamento. Sono presenti aree a deflusso difficoltoso.

Azioni

- Il PAT con riferimento al paesaggio agrario, al sistema ambientale ed alla valenza storica il P.I., al fine di concretizzare gli obiettivi generali del P.A.T., deve:
  - promuovere la riconversione delle attività agricole residuali verso produzioni di qualità alimentare connesse a la contestuale riqualificazione ambientale e fruitiva;
  - sostenere l'attività agricola presente nelle aree a prevalenza rurale, come attività che qualifica gli spazi aperti in vicinanza al territorio urbanizzato.
- Confermare le vigenti capacità edificatorie residue del P.R.G.; per la nuova edificazione si dovrà fare riferimento alle linee preferenziali di sviluppo insediativo, all'urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa riportate nella Carta della Trasformabilità, dove gli interventi dovranno essere indicati puntualmente in sede di PI.
- Contenere lo sviluppo urbano in forme omogenee.

- Riqualificare gli ambiti residenziali attenendosi a una serie di prescrizioni adeguatamente esplicitate nelle NT.
- Confermare le vigenti capacità edificatorie residue del P.R.G. e introdurre incrementi di aree potenzialmente trasformabili a completamento degli altri nuclei urbanizzati.
- Pervenire alla dotazione di servizi per le aree residenziali di almeno 30 mq/ab (standard).
- Individuare le aree soggette a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica, di scolo o di difesa idraulica (mancanza o sottodimensionamento).
- Promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

A.T.O. 3 insediativo – residenziale

Si sviluppa al centro del territorio, coprendo l'area occupata dal capoluogo, e la frazione di Paviola. È caratterizzato dalla presenza di fabbricati residenziali, dei principali servizi e delle principali arterie di collegamento.

Azioni

- Confermare le vigenti capacità edificatorie residue del PRG; per la nuova edificazione si dovrà fare riferimento alle linee preferenziali di sviluppo insediativo, all'urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa riportate nella Carta della Trasformabilità, dove gli interventi dovranno essere indicati puntualmente in sede di PI.
- Pervenire alla dotazione di servizi per le aree residenziali di almeno 30 mq/ab (standard).
- Promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
- Prevedere la realizzazione di opere stradali di messa in sicurezza della viabilità.
- Riqualificare e riordinare il costruito esistente che non risulta adeguato ai livelli quantitativi che gli attuali standard di vita richiedono.
- Utilizzare i terreni interclusi, al fine di riorganizzare e riqualificare il territorio in particolare quello di frangia urbana.
- Prevedere nuove zone di espansione solo in aree contigue al tessuto insediativo esistente.
- Prevedere la rimarginatura degli insediamenti esistenti, utilizzando il criterio del completamento edilizio, evitando la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati, impedendo la costituzione di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto.
- Prevedere la rifunzionalizzazione degli insediamenti con una migliore dotazione di servizi;
- Prevedere il rimodellamento degli insediamenti esistenti attraverso l'attivazione di specifici PUA a garanzia della qualità urbana ed architettonica (progetti unitari).
- Riqualificare il tessuto esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica; incentivare il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone di completamento, privilegiando la densificazione insediativa, l'integrazione sociale, funzionale e morfologica; in particolare dovrà essere incentivato il recupero delle aree produttive dimesse, valutato in base alla loro localizzazione.
- Organizzare una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate ed i luoghi di servizio alla popolazione.
- Promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

A.T.O. 4 insediativo – produttivo

Si presenta frammentato, a ridosso della S.P. 47, in corrispondenza dei confini settentrionale e meridionale del territorio. Si contraddistingue dalla presenza dei capannoni delle principali attività industriali siti in territorio comunale. Nella parte a sud sono presenti aree a deflusso difficoltoso.

Azioni

- confermare le strategie e la configurazione dei nuclei produttivi comunali, così come previsti dal PATI, al fine di ottimizzarne l'uso e consentire il trasferimento in zona propria delle attività produttive sparse;
- prevedere la realizzazione di opere stradali di messa in sicurezza della viabilità;

- attribuire funzioni specializzate e ricettive di tecnologie avanzate;
- promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Dimensionamento

Dallo "SCHEMA RIEPILOGATIVO DIMENSIONAMENTO A.T.O." contenuto nelle Norme Tecniche si evince che il carico aggiuntivo residenziale è pari a mc 301.205 (di cui mc 100.400 da PRG vigente) corrispondente a 1.252 nuovi abitanti teorici; il dimensionamento produttivo prevede invece futuri mq 34.037.

COERENZA INTERNA

Il Rapporto Ambientale contiene la verifica di coerenza delle strategie del PAT con gli obiettivi individuati nel Documento Preliminare.

COERENZA ESTERNA

Nel RA si evidenzia che il PAT interviene a valle di un procedimento di pianificazione territoriale di rango regionale (PTRC e Variante al PTRC), provinciale (PTCP), comprensoriale (PATI), che ha già visto diverse occasioni di verifica di coerenza prima della chiusura del Quadro Conoscitivo, del progetto del PAT e dell'apparato delle Norme.

ALTERNATIVE E OPZIONE ZERO

Si evince dal RA che dalla comparazione tra i tre scenari alternativi considerati, il Progetto di PAT portato all'adozione, comporta i minori impatti possibili rispetto allo status quo e supera per diversi aspetti strutturali lo Scenario dello "Sviluppo Zero".

Il valutatore evidenzia che la maggiore trasformazione prevista dallo Scenario n. 2, la SR 47 Variante ovest, è solo recepita dal PAT di San Giorgio in Bosco, essendo prevista a livelli sovraordinati. Il Piano però ne favorisce il migliore inserimento e ambientale nella realtà fisica sociale ed economica locale e l'adeguamento urbanistico di contorno; anzi porta anche contestuali e diffusi miglioramenti e qualificazioni del contesto naturale e nel contempo introduce fattori di sviluppo e di progresso insediativo economico e sociale vantaggiosi e duraturi.

Il terzo scenario considerato, rispetto al PAT portato all'adozione potrebbe essere ulteriormente migliorativo.

Per questo però occorrono opportune iniziative a livello politico e delle categorie agricole interessate, ed Accordi di Programma, che allo stato attuale, potranno solo avviarsi e svilupparsi solo successivamente all' adozione ed all'approvazione del PAT 2013. Questo dunque risulta il più ragionevole e praticabile.

MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE

Nel Rapporto Ambientale sono evidenziati gli effetti delle azioni di piano dalle quali derivano trasformazioni significative.

Per ciascuna componente ambientale sono quindi individuate alcune misure di mitigazione finalizzate ad attenuare gli effetti individuati, come di seguito sinteticamente riportate.

Suolo Geologia

In alcune aree le criticità idrauliche determinano un'idoneità a condizione; condizione da considerarsi in sé come una mitigazione specifica.

Acque superficiali

La rete idrica superficiale formata corsi minori e rogge con le note difficoltà di deflusso e gli eventi esondativi costituisce una criticità permanente del territorio comunale ed anche del Capoluogo. Pertanto sono necessari gli usuali idonei provvedimenti di prevenzione e mitigazione.

Gli insediamenti produttivi per la vicinanza a residenza e servizi dovranno adottare misure di prevenzione e/o di mitigazione idonee.

Rumore e Clima Acustico. Con la Variante SR 47, che il PAT recepisce, il Clima acustico generale del capoluogo è destinato ad un sostanziale miglioramento, raggiungendo un buon livello di sostenibilità. Livello che idonee prevenzioni e mitigazioni a carico della attività produttive dovranno assicurare in tutte le aree.

Insediamenti residenziali nuovi

Producono effetti di impatto e di pressione moderati confacenti al contesto locale.

Insediamenti produttivi nuovi

Per la loro vicinanza alla residenza possono essere compatibili e produrre effetti di impatto e di pressione moderati coerentemente con gli obiettivi del PAT, con opportune precauzioni e mitigazioni.

Mitigazioni - Compensazioni

Le previste espansioni residenziali, produttive e dei servizi dovranno essere correttamente studiate in relazione al contesto del territorio aperto contermine.

Per la residenza di nuova realizzazione una trasformazione attenta alle caratteristiche del sito ed alla necessità di limitare l'esposizione delle abitazioni non richiede di per sé mitigazioni, salvo solo il soddisfacimento delle condizioni per l'idoneità geologica ed idraulica.

Per gli insediamenti produttivi e per i servizi è normale assumere adeguate precauzioni ed eventualmente provvedere a mitigazioni (moderate), per assicurare alla residenza la necessaria vivibilità.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

All'interno del territorio comunale ricadono parzialmente i siti della rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3260018 *"Grave e zone umide della Brenta"*, SIC IT3260022 *"Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo"*, ZPS IT3260001 *"Palude di Onara"*.

- Con relazione istruttoria n. 67/2015 del 24.03.2015 il Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni ha proposto parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
- "prima dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), che:
  - relativamente all'ART. 21 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

    nella parte relativa a RIF. ELABORATI GRAFICI, dopo "SIC-ZPS IT3260022 Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo", venga aggiunto "ZPS IT3260001 "Palude di Onara"";

    - il comma 1 venga riformulato come segue:

      21.1 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii., al D.M. 3 Aprile 2000 ed alle disposizioni regionali in materia;

    nella parte relativa a DIRETTIVE

    - il comma 5 venga riformulato come segue, stralciando i commi a), b) e c)

      21.5 Tale disciplina dovrà prevedere in particolare che ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni derivanti dall'applicazione del "Principio di precauzione", secondo il quale "*nel caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire*

da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale"

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- il comma 6 venga riformulato come segue
  21.6 Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e ss.mm.ii., delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.
- venga aggiunto il seguente comma 8
  21.8 Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

- relativamente all'Art. 32 – Ambito di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- il comma 5 venga riformulato come segue
  32.5 Nelle aree in cui siano stati istituiti Piani ambientali, Piani d'Area, e dove ricadano i Siti della Rete Natura 2000, o lungo i corsi d'acqua vincolati ex L. 431/1985, si osservano comunque le normative vigenti. In particolare, per le aree ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000, nell'attuazione di piani, progetti e interventi dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

- relativamente all'ART. 69 – RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE

nella parte relativa a RIF. ELABORATI GRAFICI, venga aggiunto il riferimento "P.T.R.C. – Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica"

- il comma 3 venga riformulato come segue
  69.3 Le componenti strutturali della rete ecologica individuate e perimetrate dal P.A.T., coerentemente con il P.TC.P. vigente, sono:
  a) aree centrali (*core areas*),
  b) fasce di protezione (*buffer zones*),
  c) fasce di connessione (corridoi ecologici):
     - corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli ecosistemi della naturalità, che si diramano da nord verso sud del territorio provinciale, connettendosi inoltre con le reti principali delle provincie contigue,
     - corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono trasversalmente i rami della rete principale, ed alla quale è demandata la funzione prioritaria del miglioramento della qualità ambientale dei sistemi di pianura,
  d) aree puntiformi o "sparse" (*stepping stones*),
  e) ambiti di potenziale completamento della rete ecologica: fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal D. Lgs. n.

42/2004 e s.m.i.

- venga stralciata la lettera g), comma 4, art. 69;
- il comma 7, punto 1. venga riformulato come segue
  69.7.1. prevede l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei, esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;
- vengano stralciati i punti 4 e 5, comma 7, art. 69;
- vengano stralciati i commi 8 e 10 dell'art. 69;

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- il comma 12 venga riformulato come segue
  69.12 Gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti della rete ecologica, oltre ad osservare la normativa vigente, devono garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti.
- venga aggiunto il seguente comma 13
  69.13 Eventuali interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche.
- venga aggiunto il seguente comma 14
  69.14 Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica o causare la chiusura dei varchi ecologici. Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
    - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
    - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione,

oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".

- relativamente all'ART. 70 – RETE ECOLOGICA LOCALE: AREA NUCLEO (*CORE AREAS*)

  - il comma 1 venga riformulato come segue

    70.1 Il PAT individua le aree nucleo (*core areas*), quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con i siti della rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3260018 "GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA", SIC IT3260022 "PALUDE DI ONARA E CORSO D'ACQUA DI RISORGIVA S. GIROLAMO", ZPS IT3260001 "PALUDE DI ONARA"

    nella parte relativa a DIRETTIVE

  - il comma 3 venga riformulato come segue

    70.3 Con riferimento alle aree di cui al presente articolo, il P.I. predispone apposita disciplina, in conformità al PTRC ed al PTCP, al fine:
    a) della conservazione e valorizzazione dei boschi esistenti, limitandone l'avanzamento in zone di arbusteti e praterie ad alta-media idoneità faunistica,
    b) del potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica,
    c) della valorizzazione dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, evitando la creazione di percorsi turistici, per il tempo libero e interventi di riqualificazione spondale in presenza di habitat di interesse comunitario,
    d) prevedere, per le aree critiche (AC) ed i varchi, minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali;

  - venga stralciato il comma 4, art. 70;

  nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

  - il comma 5 venga riformulato come segue

70.5 Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.

- il comma 6 venga riformulato come segue
  70.6 Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
- vengano stralciati i commi 8, 9, 10, 11 e 12;

- relativamente all'ART. 71 – AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA

  nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

  - il comma 7 venga riformulato come segue
    71.7 Nelle aree di completamento e nelle *buffer zones* non sono consentiti interventi che possano occludere o limitare significativamente la permeabilità ecologica e la funzionalità delle aree di connessione naturalistica

  - il comma 12 venga riformulato come segue
    71.12 All'interno delle aree di connessione naturalistica vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.

- relativamente all'ART. 72 – ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ (*STEPPING STONES*)

  - il comma 1 venga riformulato come segue
    72.1 Il PAT individua isole ad elevata naturalità – *Stepping stones*, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale; viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale da valorizzare e riconoscere in sede di formazione del P.I.

  nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

  - il comma 5 venga riformulato come segue
    72.5 All'interno delle isole ad elevata naturalità vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.

- relativamente all'ART. 73 – CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- il comma 7 venga riformulato come segue
  73.7 All'interno dei corridoi ecologici principali vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.

- relativamente all'ART. 74 – CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI (RETE ECOLOGICA LOCALE)

  nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

  - venga aggiunto il seguente comma 9
    74.9 All'interno dei corridoi ecologici secondari vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.

- relativamente all'ART. 75 – BARRIERE INFRASTRUTTURALI E NATURALI

  nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

  - venga riformulato come segue il comma 6
    75.6 Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
    - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
    - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
    - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
    - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".

- <u>in fase di attuazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Giorgio in Bosco (PD) che:</u>

- nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD), non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD), dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi"

PIANO DI MONITORAGGIO
Il Piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale individua gli indicatori da monitorare, la periodicità e le autorità preposte ad effettuare la misurazione.

OSSERVAZIONI AL PAT
Con nota prot. n. 2294 del 27.02.15 il Comune di San Giorgio in Bosco ha trasmesso copia della nota prot. n. 2266 del 26.02.2015 con la quale il Responsabile del procedimento ha dichiarato che sono pervenute n. 24 osservazioni. Dalla tabella contenuta nella nota prot. n. 2266 del 26.02.2015 si evince che n. 21 osservazioni hanno attinenza con questioni ambientali.
Con nota prot. n. 24350/15 del 19.02.2015 acquisita al prot. reg. 71202 del 19.02.2015 la Provincia di Padova ha trasmesso copia della valutazione tecnica delle osservazioni contenente anche la determinazione per ciascuna azione.
I criteri seguiti per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:

- sono state accolte tutte le osservazioni, o le parti di osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;
- sono state accolte le Osservazioni che riguardavano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono state accolte tutte le Osservazioni relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono state accolte le Osservazioni che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda; in particolare non sono state accolte alcune osservazioni di tipo puntuale che chiedevano l'estensione nell'edificazione consolidata o in edificazione diffusa, in quanto osservazioni non di tipo strutturale ma strettamente operativo;
- non sono state accolte le Osservazioni che non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerente con gli obiettivi del documento preliminare e tendente a proporre ipotesi di miglioramento del piano.

Si riporta di seguito un prospetto contenente l'indicazione del soggetto proponente, la sintesi dei contenuti e la valutazione tecnica comprensiva del parere del valutatore, la determinazione, nonché il parere della Sezione Coordinamento.

n.	nome	contenuto sintetico	valutazione tecnica	Determinazione	Parere Sez. Coordinamento
1	Favero Ottorino Prot.n.7781 del 30.06.14	L'area di proprietà dell'osservante ricade secondo il P.R.G. vigente in zona C2/PI-1 soggetta a piano attuativo. Il PAT adottato, ricomprende tale area in ambito di urbanizzazione programmata residenziale. L'osservante propone, per la parte rispettiva proprietà, di ricomprendere l'area medesima in ambito di urbanizzazione consolidata e/o agricola.	Nel PAT l'area in oggetto è classificata nella Carta della Trasformabilità tra le "azioni strategiche", ossia tra le "aree di urbanizzazione programmata residenziali" (art. 58 delle NT), confermando la previsione del PRG vigente in quanto ritenuta compatibile con il PAT, ai sensi degli articoli 8.8 e 89.1 delle NT medesime. Ai sensi dell'art. 54.3 delle NT, le aree di urbanizzazione "consolidata" rappresentano anche gli ambiti territoriali già programmati dal PRG a destinazione prevalentemente residenziale/produttiva (e servizi), benché non sia stata convenzionata la strumentazione attuativa alla data di adozione del presente PAT e qualora lo stesso provveda a confermarli considerandoli compatibili mediante apposizione di specifica indicazione grafica nella Carta della trasformabilità (aree di urbanizzazione programmata residenziali), come nel caso specifico. In tal senso le aree di trasformazione fanno riferimento alle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" individuate nella Carta della Trasformabilità, tra cui le aree di urbanizzazione programmata (ai sensi dell'art. 58.1 delle NT). Alla luce di quanto sopra,l'osservazione così come formulata non è accoglibile, in quanto l'area è annoverabile tra quelle consolidate di urbanizzazione programmata di tipo residenziale.	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.
2	Pallaro Oreste – Longo Gianna Prot.n. 7875 del 01.07.14	L'area di proprietà degli osservanti ricade parzialmente in zona C1/52 del PRG - che il PAT ricomprende in ambito di urbanizzazione consolidata e parzialmente in zona agricola. L'osservazione propone che l'intero mappale 594 del fg. 25, venga ricompreso anche per la superficie ricadente in zona agricola, in area di urbanizzazione consolidata.	Si propone di respingere l'osservazione poiché il tessuto urbanizzato "consolidato" esistente è stato correttamente individuato nella tavola 4 del PAT, sulla base delle informazioni contenute nel PRG vigente; lo stesso potrà essere ridefinito in sede di P.I. coerentemente con le disposizioni dell'art. 54 delle N.T.	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.
3	Scapin Fernando Prot.n.7876 del 01.07.14	L'osservante in qualità di proprietario, chiede che venga eliminata la previsione di lotto libero edificabile nell'ambito della zona E4 Via Remodini, prevista dal PRG vigente e sostituita con verde di piano.	Si propone di respingere l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informatori del PAT. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa da parte del PAT non ha infatti valore conformativo della proprietà privata e non può assumere carattere di zona omogenea. L'istanza potrà essere affrontata in sede di P.I. successivamente al riconoscimento dell'ambito di edificazione diffusa come "Nucleo residenziale in ambito agricolo".	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.
4	Miatello Fiorenzo Prot.n. 7959 del 03.07.14	L'osservante propone di far rientrare i terreni di sua proprietà, o almeno una parte di essi, nell'ambito di edificazione diffusa di Via Bolzonella, cambiando quindi la destinazione di zona dall'attuale E2 alla E4; per la tavola della trasformabilità del PAT si traduce in una modifica del corrispondente ambito di edificazione diffusa.	Si premette che gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, opifici o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT. Viste le premesse, si propone di respingere l'osservazione in quanto non coerente con i	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.

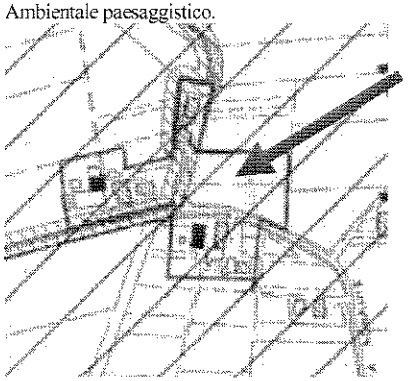
			criteri informatori del PAT. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa da parte del PAT non ha valore conformativo della proprietà privata e non può assumere carattere di zona omogenea. L'istanza potrà essere valutata in sede di P.I. mediante l'eventuale individuazione dei terreni o parte di essi all'interno del "Nucleo residenziale in ambito agricolo".		
5	Berto Giorgio e Bettio Teresa Prot.n. 8019 del 04.07.14	L'osservazione propone la correzione della perimetrazione dell'area per insediamenti produttivi zona sud (ATO 4.2) secondo la deliberazione del C.C. n. 59 del 25.09.2001 e l'aggiornamento della cartografia in quanto ritenuta non corrispondente allo stato dei luoghi.	Si propone di respingere l'osservazione in quanto il PAT riporta la perimetrazione dell'area per insediamenti produttivi conforme a quanto deliberato in sede di Consiglio Comunale con Delibera n. 59/2001.	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.
6	Cappellaro Immobiliare S.r.l. Prot.n. 8020 del 04.07.14	L'osservazione, in riferimento alla scheda n.6 relativa agli "ambiti di tutela/riqualificazione " propone la modifica dell'art. 76.4 delle Norme tecniche adottate che disciplina gli ambiti in parola, mediante integrazione con la seguente frase: "I perimetri degli ambiti riportati nelle singole schede dell'elaborato C 01 10 sono indicativi, spettando al PI la relativa definizione grafica e normativa, finalizzata comunque a garantire l'attuazione degli obiettivi di tutela. Con riguardo alla peculiarità della scheda 06, per la tutela dei distinti e diversi complessi ubicati a est ed ovest – rispetto alla S.P. Valsugana, il P.I. potrà prevedere anche la divisione di due sub ambiti autonomi di progettazione e attuazione unitaria."	L'area in oggetto nella Carta della Trasformabilità del PAT concorre alla formazione della rete ecologica locale come "area di connessione naturalistica di II° grado" (art. 71 delle NT del PAT). E' ricompresa, altresì, tra gli "ambiti di tutela, valorizzazione e riqualificazione" all'uopo introdotti dal PAT, così come specificatamente normati dall'art. 76 (opportunamente interessata da scheda n. 06 nell'elab. C.01.10). Trattasi di aree scarsamente modificabili che rappresentano il primo fondamentale evento di percezione dell'ambiente, in quanto condizionano l'ampiezza visuale e la collocazione dei punti focali rispetto all'osservatore. In forza del carattere generale della normativa di PAT, nulla osta all'integrazione proposta introducendo un secondo periodo al'art. 76.4, ossia la seguente proposizione: "A tale fine i perimetri degli ambiti riportati nelle singole schede dell'elaborato C 01 10, sono meramente identificativi degli ambiti medesimi, spettando al P.I. la relativa definizione conformativa da attuare anche per tramite di sub-ambiti funzionalmente autonomi, comunque derivanti da una progettazione unitaria preventivamente condivisa tra tutti i soggetti interessati, quindi assunta dalla dal Comune come programma-progetto di rilevante interesse pubblico, trovando applicazione gli accordi di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., ossia gli atti negoziali comunque denominati".	Parzialmente accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.
7	Mazzon Alessandro – az. Agricola Selvotta S.r.l. Prot.n. 8030 del 04.07.14	L'osservazione propone la modifica della previsione di ampliamento dell'ambito produttivo (ATO 4.2) e del limite fisico alla nuova edificazione, ricomprendendo nel predetto ambito i terreni di proprietà degli osservanti, in ossequio a quanto già previsto dal PATI del Medio Brenta.	Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'area in oggetto concorre alla formazione della rete ecologica locale come "area di connessione naturalistica di II° grado" (art. 71 delle NT del PAT), con la specificazione di natura idraulica "aree a deflusso difficoltoso"; inoltre essendo posta in fregio ad una viabilità da potenziare, è interessata da barriere infrastrutturali di I° grado. L'area, inoltre appartiene all'ATO agro-rurale (2.1) ed è morfologicamente di "cerniera" tra gli ATO insediativi residenziali (3.2) e produttivi (4.2). Viste le premesse si propone di respingere l'osservazione in quanto le aree di proprietà sono solo parzialmente escluse dalla previsione di ampliamento dell'ambito produttivo e comunque la modifica dei limiti fisici del PATI del Medio Brenta è possibile ai sensi dell'art. 12.5 delle N.T. del PATI e quindi il PAT ha operato in tal senso.	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.
8	Zanon	L'osservazione propone la eliminazione del grado	Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'immobile oggetto della presente	Non accolta	Si prende atto della valutazione

	Eugenio Prot.n. 8122 del 07.07.14	di protezione 8 dell'edificio di cui alla scheda n. 55 del P.R.G. vigente.	osservazione (edificio / pertinenza) è compreso entro il perimetro del "centro storico" di Lobia, quindi tra le "pertinenze scoperte da tutelare" di cui agli "edifici e complessi di valore monumentale testimoniale". Il compendio trova regolamentazione per tramite degli articoli 64, 65 e 68 delle NT del PAT. Detti articoli stabiliscono direttive specifiche da osservare nella redazione del PI, comunque nel rispetto di quanto dettato dall'art. 17 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.. Ciò premesso si propone di respingere l'osservazione in quanto non pertinente con i criteri informatori del PAT: l'osservazione potrà essere rivalutata in sede di variante al P.I. provvedendo alla schedatura dell'edificio, secondo le indicazioni dell'art. 48 delle N.T. del P.A.T.		tecnica.
9	Zanon Roberto Prot.n. 8123 del 07.07.14	L'osservazione propone la eliminazione del grado di protezione 5 dell'edificio di cui alla scheda n. 54 del P.R.G. vigente.	Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'immobile oggetto della presente osservazione (edificio / pertinenza) è compreso entro il perimetro del "centro storico" di Lobia, quindi tra le "pertinenze scoperte da tutelare" di cui agli "edifici e complessi di valore monumentale testimoniale". Il compendio trova regolamentazione per tramite degli articoli 64, 65 e 68 delle NT del PAT. Detti articoli stabiliscono direttive specifiche da osservare nella redazione del PI, comunque nel rispetto di quanto dettato dall'art. 17 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.. Ciò premesso si propone di respingere l'osservazione in quanto non pertinente con i criteri informatori del PAT: l'osservazione potrà essere rivalutata in sede di variante al P.I. provvedendo alla schedatura dell'edificio, secondo le indicazioni dell'art. 48 delle N.T. del P.A.T.	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.
10	Zanon Enrica Leda Rosetta Prot.n. 8124 del 07.07.14	L'osservazione propone la eliminazione del grado di protezione 5 dell'edificio di cui alla scheda n. 53 del P.R.G. vigente	Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'immobile oggetto della presente osservazione (edificio / pertinenza) è compreso entro il perimetro del "centro storico" di Lobia, quindi tra le "pertinenze scoperte da tutelare" di cui agli "edifici e complessi di valore monumentale testimoniale". Il compendio trova regolamentazione per tramite degli articoli 64, 65 e 68 delle NT del PAT. Detti articoli stabiliscono direttive specifiche da osservare nella redazione del PI, comunque nel rispetto di quanto dettato dall'art. 17 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.. Ciò premesso si propone di respingere l'osservazione in quanto non pertinente con i criteri informatori del PAT: l'osservazione potrà essere rivalutata in sede di variante al P.I. provvedendo alla schedatura dell'edificio, secondo le indicazioni dell'art. 48 delle N.T. del P.A.T.	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.
11	Pettenuzzo Luigi Prot.n. 8125 del 07.07.14	L'osservante propone una modesta modifica dell'estensione della zona E4 di Via Cogno, che per la tavola della trasformabilità del PAT si traduce in una ricalibratura del corrispondente ambito di edificazione diffusa.	Si propone di respingere l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informatori del PAT. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa da parte del PAT non ha infatti valore conformativo della proprietà privata e non può assumere carattere di zona omogenea. L'istanza potrà essere valutata in sede di P.I. mediante l'eventuale individuazione del lotto all'interno del "Nucleo residenziale in ambito agricolo".	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.
12	Melchiori Martino	L'area di proprietà dell'osservante ricade secondo il P.R.G. vigente in zona C2/PI-2 soggetta a piano	Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'area in oggetto è classificata tra le "azioni strategiche", ossia tra le "aree di urbanizzazione programmata residenziali" (art. 58 delle	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.

	Prot.n. 8195 del 08.07.14	attuativo. Il PAT adottato, ricomprende tale area in ambito di urbanizzazione programmata residenziale. L'osservante propone, per la parte rispettiva proprietà, di precisare all'art. 58 delle Norme tecniche adottate di demandare al P.I. e/o apposita variante tematica, la definizione dei contenuti urbanistici della zona di cui trattasi, affinché sia neutralizzata la scheda puntuale operativa del PRG vigente riferita a tale area. In subordine, l'osservante propone di sostituire la previsione di "urbanizzazione programmata" con la previsione "linee preferenziali di sviluppo residenziale programmato".	NT), confermando la previsione del PRG vigente in quanto ritenuta compatibile con il PAT, ai sensi degli articoli 8.8 e 89.1 delle NT medesime. Ciò premesso l'osservazione non può essere accolta in questa sede in quanto l'ambito fa riferimento ad una scheda norma la cui attuazione/modifica è di esclusiva competenza del PRG e pertanto potrà essere presa in considerazione con la prima variante al PI o sue successive.		
13	La Lorenzo S.S. di Tosetto Anna Maria E C. Prot.n. 8223 del 09.07.14	L'area di proprietà dell'osservante viene individuata nella tavola 4 del PAT come "urbanizzazione programmata residenziale" presenta un edificio con grado di protezione, e pertinenza scoperta, mentre nel PRG vigente è a destinazione "C1/PA-1" residenziale. L'osservante chiede, la possibilità di insediare attività direzionali e commerciali senza limitazioni percentuali in modo da avere maggiore flessibilità e un ventaglio di attività da insediare più ampi possibile.	Nella Carta della Trasformabilità del PAT l'area in oggetto è classificata tra le "azioni strategiche", ossia tra le "aree di urbanizzazione programmata residenziali" (art. 58 delle NT), confermando la previsione del PRG vigente, ossia z.t.o. C1 soggetta a perequazione ambientale, in quanto ritenuta compatibile con il PAT, ai sensi degli articoli 8.8 e 89.1 delle NT medesime. Sempre il PAT individua all'interno dell'area un edificio di valore monumentale testimoniale, con relativo grado di protezione, quindi la pertinenza scoperta da tutelare, normando il tutto rispettivamente con gli articoli 64 e 65 delle NT. Le normative di PAT sopra richiamate stabiliscono specifiche direttive per la formazione del PI (variante) in grado di conformare l'area in maniera adeguata, quindi di consentirne l'attuazione per tramite di specifico PUA, in osservanza delle prescrizioni contenute nelle medesime norme. Sono sempre e comunque fatte salve le norme derivanti dall'esercizio della tutela sul patrimonio storico-architettonico di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., nonché quelle specifiche legate al commercio – di cui alla L.R. n. 50/2012 e s.m.i. e reg. n. 1//2013 – nella misura in cui ritenute ammissibili in rapporto alla compatibilità degli interventi con la natura e grado di protezione del bene tutelato. Ciò premesso, si propone di respingere l'osservazione, in quanto non coerente con i criteri informatori del PAT. Con la prima variante al PI potrà essere valutato il contenuto dell'osservazione, fatte salve le specifiche previsioni normative sopra citate.	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.
14	Pallaro Giancarlo Prot.n. 8266 del 10.07.14	L'osservante chiede che l'area di sua proprietà sia individuata nel PAT come area residenziale perequata, poiché già dotata dei servizi essenziali (acqua, luce, fognature)	Nel PRG vigente l'area in oggetto, è priva di edificazione e zonizzata come E3 (zona agricola); nel PAT rientra tra le "aree a deflusso difficoltoso", comunque appartenente all'ATO 2.1 agro-rurale. Inoltre, in fregio all'area, lungo tutto il margine nord, è previsto il potenziamento della connessione viabilistica (infrastruttura secondaria di collegamento intercomunale). Ciò premesso, si propone di respingere l'osservazione in quanto non pertinente ai criteri e contenuti informatori del PAT.	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.
15	Mazzonetto Lidovina e Luigi Prot.n. 8267	L'osservante chiede che nell'area di sua proprietà possa essere edificato una casa di civile abitazione di mc. 600.	Si propone di respingere l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informatori del PAT. Inoltre la posizione del mappale appare in un contesto abbastanza integro, e non presenta le caratteristiche di quegli ambiti/situazioni di edificazione in zona agricola	Non accolta	Si condivide la valutazione tecnica.

	del 10.07.14		che, persa la connotazione di ruralità, sono stati individuati dal PAT come "edificazione diffusa", di conseguenza l'edificazione ammessa è solo quella ai sensi del titolo V della L.R. 11/04.		
16	Chiggiato Luigi Prot.n. 8269 del 10.07.14	L'osservazione chiede di individuare un ambito di edificazione diffusa che ricomprenda l'area in proprietà, vista la presenza di un edificato ben individuato (vedi estratto riportato)	Nel PRG vigente l'area in oggetto è zonizzata come zona agricola E2; nella tavola 4 del PAT rientra tra le "aree a deflusso difficoltoso", appartenente all'ATO 1.2 ambientale-paesaggistico, ed interessata dalla presenza della rete ecologica locale (area di connessione naturalistica di 1° grado). Gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, opifici o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT. Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, considerato che l'area in oggetto non riveste le caratteristiche sommariamente summenzionate e vista la valenza ambientale del sito, la stessa non può essere ricompresa entro detti ambiti, quindi si propone di respingere la richiesta formulata nell'osservazione. Si rammenta che eventuali volumetrie esistenti e non più funzionali al fondo agricolo potranno essere recuperate alle condizioni stabilite all'art. 64 delle N.T.A..	Non accolta	Si condivide la valutazione tecnica.
17	Chiggiato Lorenzo Prot.n. 8270 del 10.07.14	L'osservazione chiede di individuare un ambito di edificazione diffusa che ricomprenda l'area in proprietà, vista la presenza di un edificato ben individuato (vedi estratto riportato nell'osservazione n. 16)	Nel PRG vigente l'area in oggetto è zonizzata come zona agricola E2; nella tavola 4 del PAT rientra tra le "aree a deflusso difficoltoso", appartenente all'ATO 1.2 ambientale-paesaggistico, ed interessata dalla presenza della rete ecologica locale (area di connessione naturalistica di 1° grado). Gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, opifici o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT. Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, considerato che l'area in oggetto non riveste le caratteristiche sommariamente summenzionate e vista la valenza ambientale del sito, la stessa non può essere ricompresa entro detti ambiti, quindi si propone di respingere la richiesta formulata nell'osservazione. Si rammenta che eventuali volumetrie esistenti e non più funzionali al fondo agricolo potranno essere recuperate alle condizioni stabilite all'art. 64 delle N.T.A..	Non accolta	Si condivide la valutazione tecnica.
18	Azienda Agricola Paradiso di Zaccaria Mario & C. s.n.c. Prot.n. 8271	L'osservazione chiede di individuare un ambito di edificazione diffusa che ricomprenda una parte dell'area in proprietà dell'azienda agricola, vista la presenza di un edificato ben individuato (vedi estratto riportato nell'osservazione n. 16)	Nel PRG vigente l'area in oggetto è zonizzata come zona agricola E2; nella tavola 4 del PAT rientra tra le "aree a deflusso difficoltoso", appartenente all'ATO 1.2 ambientale-paesaggistico, ed interessata dalla presenza della rete ecologica locale (area di connessione naturalistica di 1° grado). Gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali	Non accolta	Si condivide la valutazione tecnica.

	del 10.07.14		da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, opifici o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT. Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, considerato che l'area in oggetto non riveste le caratteristiche sommariamente summenzionate e vista la valenza ambientale del sito, la stessa non può essere ricompresa entro detti ambiti, quindi si propone di respingere la richiesta formulata nell'osservazione. Si rammenta che eventuali volumetrie esistenti e non più funzionali al fondo agricolo potranno essere recuperate alle condizioni stabilite all'art. 64 delle N.T.A..		
19	Zoccarato Guido e APEIRON S.r.l. Prot.n. 8368 del 14..07.14	L'osservante è proprietario di un area a confine con il territorio di Villa del Conte; è classificata dalla tav. 4 del PAT come area di connessione paesaggistica, nel PRG vigente come "verde privato" a servizio della discoteca ricadente in Villa del Conte che da tempo è dismessa; poiché l'area della discoteca è classificata: - dal PAT adottato e dal PATI Camposampierese come "ambito consolidato a destinazione produttiva-commerciale-direzionale e ricettive"; - dal PRG vigente come ZTO D4; l'osservante chiede l'individuazione, per l'area di proprietà, di un ambito suscettibile di intervento di riqualificazione attraverso accordo di programma da attivarsi in sede di P.I. al fine di un suo più consono collegamento funzionale con la previsione urbanistica prevista per l'area ricadente in territorio di Villa del Conte.	Nel PRG vigente l'area in oggetto è priva di edificazione, e zonizzata come zona agricola E3. Nella tavola 4 del PAT l'area è interessata dalla presenza della rete ecologica locale (area di connessione naturalistica di 2° grado); si sviluppa lungo un'infrastruttura di maggior rilevanza (S.P. 58), quindi con la presenza di barriere infrastrutturali di 1° grado, e appartiene all'ATO 1.2 ambientale-paesaggistico. **Parere del valutatore** Nelle integrazioni acquisite in sede istruttoria il valutatore evidenzia che "l'osservazione n.19, che riguarda un'area a confine con il Comune di Villa del Conte ed in fregio alla SP: 58 , in sede di VAS si ritiene che l'accoglimento accordato dal Comune in sede di Controdeduzioni, secondo le specificazioni dettagliate della Scheda Ossservazione n.19 sia del tutto condivisibile perché: a) congruente alle esigenze di mantenimento della condizione naturale della Zona E3 di contesto in Comune di S. Giorgio; b) congruente allo stato a giardino dell'area oggetto di Osservazione; c) coerente con le esigenze di riqualificazione complessiva del contesto della pertinenza edificata adiacente in fregio alla SP 58 in territorio di Villa del Conte.		Si prende atto della valutazione tecnica.
20	Tonietto Fabio Prot.n. 8477 del 15.07.14	L'osservazione chiede di individuare un ambito di edificazione diffusa che ricomprenda una parte dell'area in proprietà dell'azienda agricola, vista la presenza di un edificato ben individuato (vedi estratto riportato nell'osservazione n. 16)	Nel PRG vigente l'area in oggetto è zonizzata come zona agricola E2; nella tavola 4 del PAT rientra tra le "aree a deflusso difficoltoso", appartenente all'ATO 1.2 ambientale-paesaggistico, ed interessata dalla presenza della rete ecologica locale (area di connessione naturalistica di 1° grado). Gli ambiti di edificazione diffusa riguardano, prevalentemente, le parti del territorio rurale dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate (o non più collegate) allo svolgimento dell'attività agricola, assumendo dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, con la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, opifici o altro. In tal senso le linee guida provinciali, così come riprese dall'art. 55 delle NT del PAT. Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, considerato che l'area	Non accolta	Si condivide la valutazione tecnica.

			in oggetto non riveste le caratteristiche sommariamente summenzionate e vista la valenza ambientale del sito, la stessa non può essere ricompresa entro detti ambiti, quindi si propone di respingere la richiesta formulata nell'osservazione. Si rammenta che eventuali volumetrie esistenti e non più funzionali al fondo agricolo potranno essere recuperate alle condizioni stabilite all'art. 64 delle N.T.A..		
21	Bergamin Sergio Pedron Bruno Mardegan Silvana Prot.n. 8670 del 22.07.14	La ditta osservante chiede che i terreni in proprietà, ricadenti nella tavola 4 del PAT in area consolidata e in parte in area agricola, siano ricompresi, per la sola parte agricola, nell'ambito delle linee preferenziali di sviluppo Insediativo – residenziale programmato.	Nel PRG vigente l'area in oggetto è priva di edificazione, e zonizzata come E3 (zona agricola); nella tavola 4 del PAT rientra: tra le "aree a deflusso difficoltoso"; parte in "urbanizzazione consolidata – residenziale", compresa nell'ATO 3.1 insediativo-residenziale; parte (prevalente) nell'ATO 2.1 agro-rurale. Ad ovest dell'area, in corrispondenza con il limite dell'ATO 3.1, è prevista una nuova infrastruttura di collegamento con due intersezioni circolari a raso. Detta infrastruttura costituirà limite fisico allo sviluppo insediativo residenziale di cui alla linea preferenziale posta più ad ovest (tessuto di ricucitura del margine urbano). Estendere oltre tale limite lo sviluppo insediativo (ancorché di tipo residenziale) appare essere privo di motivazione. Alla luce, pertanto, delle condizioni oggettive sopra richiamate, vista la valenza del sito per la parte attualmente priva di edificazione, si propone di non accogliere la richiesta formulata per tramite dell'osservazione.	Non accolta	Si condivide la valutazione tecnica.
22	Rizzotto Ivo, Narciso ed altri Prot.n.8745 del 23.07.14	L'osservazione propone la individuazione di ambito di edificazione diffusa che ricomprenda l'area in proprietà che il PAT prevede in ATO 1 Ambientale paesaggistico. 	Si propone di accogliere l'osservazione inserendo nella tavola 4 del PAT l'ambito di edificazione diffusa il cui perimetro indicativo è rappresentato nell'osservazione, prevedendo comunque l'esclusione del terreno indicato con la freccia; in sede di prima variante al PI verrà verificata la possibilità di trasformare l'ambito in "Nucleo residenziale in ambito agricolo"; in caso contrario l'ambito non potrà essere che agricolo e pertanto l'edificazione ammissibile sarà quella prevista dal titolo V della L.R. 11/04.	Accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.
23	Rovea Anna Maria Prot.n. 8884 del 28.07.14	La ditta osservante è proprietaria di un fabbricato schedato dal PRG vigente ai sensi dell'art. 10 L.R. 24/85 con grado di protezione n. 3; poiché l'edificio risulta di difficile recupero con interventi di tipo conservativo delle strutture esistenti chiede che venga introdotta la possibilità di intervenire	Si propone di respingere l'osservazione in quanto non coerente con i criteri informatori del PAT; l'osservazione potrà essere rivalutata con la prima variante al P.I. provvedendo alla schedatura dell'edifici, secondo le indicazioni dell'art. 48 delle N.T. del P.A.T.	Non accolta	Si prende atto della valutazione tecnica.

		mediante demolizione e ricostruzione filologica			
24	Scudiero Paolo Prot.n. 10364 del 11.09.14	L'osservazione propone la eliminazione del vincolo "Cono Visuale" o una sua più precisa delimitazione, affinché possa essere compatibilmente ammessa nel fondo rustico la realizzazione di annessi rustici secondo le norme vigenti (art. 43 - 44 L.R. 11/04).	Nel PRG vigente l'area è agricola E2 ed interessata dal un cono visuale confermato anche nella tavola 4 del PAT; nella tavola 4 di quest'ultimo l'area è prossima al sistema della rete ecologica "corridoio principale blueways" per la presenza di tre corsi d'acqua esistenti e che creano un ambiente meritevole di essere tutelato e salvaguardato nella sua percezione visiva. Alla luce pertanto delle condizioni oggettive in cui si trova l'area si propone di respingere l'osservazione; il mantenimento del cono visuale non vieta l'edificabilità in senso assoluto ma solo quella che può alterare o impedire la percezione degli elementi a cui il cono si riferisce; pertanto gli eventuali annessi rustici ammissibili dal titolo V della L.R. 11/04 dovranno tenersi al bordo della SP S. Nicolò secondo le disposizioni dettagliate del PI.	Non accolta	Si condivide la valutazione tecnica.

La Sezione Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:
valutando quanto emerso dall'analisi condotta attraverso la costruzione degli indicatori di piano si rileva come il piano sostanzialmente possa definire un quadro ambientale comunale, nella sua accezione più ampia e complessa, migliorativo rispetto allo stato attuale.
Osservando i dati emerge come il sistema ambientale, complessivamente, risentirà di miglioramenti, che nel complesso possono apparire contenuti, ma che analizzando i singoli ATO evidenziano situazioni diversificate. Si nota infatti come all'interno degli ATO di carattere insediativo, a fronte di una riduzione di spazi che concorrono al disegno della naturalità locale, causata dall'espansione insediativa, si assiste ad un aumento dal punto qualitativo. Questo evidenzia scelte di aumento degli elementi che possono, da un lato, compensare la perdita di superfici, e dall'altro assicurare una migliore funzionalità del sistema, tutelando e valorizzando ambiti ed elementi all'oggi ritenuti di secondaria importanza. Il PAT considera l'opportunità di tutelare le valenze naturalistiche, dando così possibilità alla crescita dei valori locali in termini di stabilità e aumento della biodiversità.
Gli effetti legati alla valorizzazione del sistema ambientale si riflettono anche all'interno del patrimonio paesaggistico. L'individuazione di ambiti e azioni volti alla tutela del paesaggio e alla fruizione dei luoghi evidenzia infatti situazioni di miglioramento della qualità paesaggistica proprio all'interno degli ATO di valenza ambientale. La componente maggiormente legata alle componenti antropiche evidenziano come il PAT agisca sul piano della rivalutazione qualitativa del contesto. Si evidenzia come gli indicatori che misurano le dotazioni dimensionali presentano situazioni di contrazione, di contro gli indicatori legati ad interventi mirati alla qualità, presentano situazioni di miglioramento, sia per quanto riguarda il sistema territoriale che sociale.
In sintesi quindi il disegno del PAT potrà avere effetti migliorativi all'interno del territorio, legando interventi che agiscono sulle diverse componenti ambientali, proponendo trasformazioni urbane e territoriali coerenti con la tutela degli elementi di pregio e la loro valorizzazione.
Va comunque evidenziata la mancanza dell'individuazione nel RA delle azioni e degli effetti relativamente alle previsioni relative alle direttive di cui all'art. 77 comma 9 delle Norme Tecniche che prevedono: *"È possibile la ricollocazione, all'interno del territorio comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate, nonché di quelle che, ancorché adottate, sono incompatibili con il P.A.T.; tali aree sono escluse dalla quantità di zona agricola, con caratteristiche S.A.U., trasformabile in destinazioni non agricole".*
Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano,** si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali e con le modifiche derivanti dalle controdeduzioni alle osservazioni attinenti al Rapporto Ambientale.

2. L'articolo n.77 comma 9 delle NTA, dovrà essere integrato prevedendo che le aree oggetto di ricollocazione siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico l'ubicazione, i contenuti, le azioni e gli effetti dei progetti stessi.

3. *"relativamente all'Art. 21 - Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale*

   nella parte relativa a RIF. ELABORATI GRAFICI, dopo "SIC-ZPS IT3260022 Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo", venga aggiunto "ZPS IT3260001 "Palude di Onara"";

   - *il comma 1 venga riformulato come segue:*
     21.1 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii., al D.M. 3 Aprile 2000 ed alle disposizioni regionali in materia;

   nella parte relativa a DIRETTIVE

   - *il comma 5 venga riformulato come segue, stralciando i commi a), b) e c)*
     21.5 Tale disciplina dovrà prevedere in particolare che ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni derivanti dall'applicazione del "Principio di precauzione", secondo il quale "nel caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale"

   nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

   - *il comma 6 venga riformulato come segue*
     21.6 Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e ss.mm.ii., delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.

- *venga aggiunto il seguente comma 8*
  21.8 Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

2 relativamente all'Art. 32 – Ambito di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *il comma 5 venga riformulato come segue*
  32.5 Nelle aree in cui siano stati istituiti Piani ambientali, Piani d'Area, e dove ricadano i Siti della Rete Natura 2000, o lungo i corsi d'acqua vincolati ex L. 431/1985, si osservano comunque le normative vigenti. In particolare, per le aree ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000, nell'attuazione di piani, progetti e interventi dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

3 relativamente all'ART. 69 – RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE

nella parte relativa a RIF. ELABORATI GRAFICI, venga aggiunto il riferimento "P.T.R.C. – Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica"

- *il comma 3 venga riformulato come segue*
  69.3 Le componenti strutturali della rete ecologica individuate e perimetrate dal P.A.T., coerentemente con il P.TC.P. vigente, sono:
  f) aree centrali (core areas),
  g) fasce di protezione (buffer zones),
  h) fasce di connessione (corridoi ecologici):
  - *corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli ecosistemi della naturalità, che si diramano da nord verso sud del territorio provinciale, connettendosi inoltre con le reti principali delle provincie contigue,*
  - *corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono trasversalmente i rami della rete principale, ed alla quale è demandata la funzione prioritaria del miglioramento della qualità ambientale dei sistemi di pianura,*

  i) aree puntiformi o "sparse" (stepping stones),
  j) ambiti di potenziale completamento della rete ecologica: fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

- *venga stralciata la lettera g), comma 4, art. 69;*

- *il comma 7, punto 1. venga riformulato come segue*
  69.7.1. prevede l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei, esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;

- *vengano stralciati i punti 4 e 5, comma 7, art. 69;*

- *vengano stralciati i commi 8 e 10 dell'art. 69;*

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *il comma 12 venga riformulato come segue*
  69.12 Ii interventi ricadenti all'interno degli ambiti della rete ecologica, oltre ad osservare la normativa vigente, devono garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti.

- *venga aggiunto il seguente comma 13*
  69.13 Eventuali interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche.

- *venga aggiunto il seguente comma 14*
  69.14 Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica o causare la chiusura dei varchi ecologici. Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
  - *impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;*
  - *favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;*
  - *installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;*
  - *verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".*

4 *relativamente all'ART. 70 – RETE ECOLOGICA LOCALE: AREA NUCLEO (CORE AREAS)*

- *il comma 1 venga riformulato come segue*
  70.1 Il PAT individua le aree nucleo (core areas), quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con i siti della rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3260018 "GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA", SIC IT3260022 "PALUDE DI ONARA E CORSO D'ACQUA DI RISORGIVA S. GIROLAMO", ZPS IT3260001 "PALUDE DI ONARA"
  nella parte relativa a DIRETTIVE

- *il comma 3 venga riformulato come segue*
  70.3 Con riferimento alle aree di cui al presente articolo, il P.I. predispone apposita disciplina, in conformità al PTRC ed al PTCP, al fine:
  e) della conservazione e valorizzazione dei boschi esistenti, limitandone l'avanzamento in zone di arbusteti e praterie ad alta-media idoneità faunistica,
  f) del potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica,
  g) della valorizzazione dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, evitando la creazione di percorsi turistici, per il tempo libero e interventi di riqualificazione spondale in presenza di habitat di interesse comunitario,
  h) prevedere, per le aree critiche (AC) ed i varchi, minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali;

- *venga stralciato il comma 4, art. 70;*

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *il comma 5 venga riformulato come segue*
  70.5 Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.

- *il comma 6 venga riformulato come segue*
  70.6 Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

- *vengano stralciati i commi 8, 9, 10, 11 e 12;*

5 relativamente all'ART. 71 – AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *il comma 7 venga riformulato come segue*
  71.7 Nelle aree di completamento e nelle buffer zones non sono consentiti interventi che possano occludere o limitare significativamente la permeabilità

ecologica e la funzionalità delle aree di connessione naturalistica

- *il comma 12 venga riformulato come segue*
  71.12 All'interno delle aree di connessione naturalistica vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.

6 relativamente all'ART. 72 – ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES)

- *il comma 1 venga riformulato come segue*
  72.1 Il PAT individua isole ad elevata naturalità – Stepping stones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale; viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale da valorizzare e riconoscere in sede di formazione del P.I.

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *il comma 5 venga riformulato come segue*
  72.5 All'interno delle isole ad elevata naturalità vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.

7 .relativamente all'ART. 73 – CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *il comma 7 venga riformulato come segue*
  73.7 All'interno dei corridoi ecologici principali vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.

8 .relativamente all'ART. 74 – CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI (RETE ECOLOGICA LOCALE)

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *venga aggiunto il seguente comma 9*
  74.9 All'interno dei corridoi ecologici secondari vigono PRESCRIZIONI E VINCOLI di cui all'ART. 69 - RETE ECOLOGICA LOCALE E SOVRACOMUNALE, delle presenti N.T.

9. relativamente all'ART. 75 – BARRIERE INFRASTRUTTURALI E NATURALI

nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI

- *venga riformulato come segue il comma 6*
  75.6 Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di

alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- *impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;*
- *favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;*
- *installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;*
- *verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".*

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

4 Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

5 .I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

6 Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

7 .In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

8 *nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD), non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;*

9 .piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD), dovranno prevedere sempre la

verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi"

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 32 pagine